

Decreto del 3 agosto 2012

Il Ministro dell'Interno
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO l'articolo 55-septies, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo;

VISTO l'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in ordine alle risorse da assegnare alle pubbliche amministrazioni interessate, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, effettuati dalle aziende sanitarie locali in applicazione dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 17, comma 23, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

CONSIDERATO che, in applicazione dell'articolo 17, comma 5, lettere a) del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, per gli esercizi 2011 e 2012, a trasferire annualmente una quota delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, non utilizzata in sede di riparto in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel limite di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta, rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio, di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 196 del 2009, in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri, ovvero su appositi fondi da destinare per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali;

CONSIDERATO, altresì, il disposto di cui all'articolo 17, comma 5, lettera b), del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, ai sensi del quale a decorrere dall'esercizio 2013, con la legge di bilancio è stabilita la dotazione annua degli stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, per un importo complessivamente non superiore a 70 milioni di euro, per le medesime finalità di cui alla lettera a) dello stesso provvedimento;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, con la quale viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 23, lettera e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui aggiunge all'art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 5-bis e 5-ter;

VISTO il D.M. del 27 dicembre 2011, n. 117711, registrato alla Corte dei Conti in data 29 dicembre 2011 (registro 12, foglio 197) con il quale, nell'ambito delle risorse complessivamente attribuite, viene assegnata, allo stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio 2011, la quota di euro

9.484.342, a favore di comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate ed unioni di comuni, sul capitolo 1354, di nuova istituzione per le predette finalità;

CONSIDERATO che agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni autonome Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonché agli enti locali appartenenti alle province autonome di Trento e Bolzano, non viene attribuito il contributo di cui al presente decreto in quanto trattasi di territori in cui vige una speciale disciplina per l'attribuzione dei trasferimenti agli enti locali o anche per il finanziamento delle citate province autonome;

VALUTATA l'opportunità di un esame con le associazioni rappresentative degli enti locali attraverso il coinvolgimento della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai sensi dell'articolo 9, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

PRESO ATTO dell'esito e delle indicazioni fornite nelle riunioni tenutesi, in sede tecnica, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali in data 17 aprile 2012 e 23 aprile 2012;

RILEVATO che sul capitolo 1354 di questo Ministero sono conservati sul conto residui per il corrente anno, in riferimento alle richiamate disposizioni, euro 9.484.342;

VISTO l'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, sono tenute ad inviare le rilevazioni del "Conto annuale" e della "Relazione allegata al conto annuale".

D E C R E T A

Articolo 1

(Finalità del provvedimento)

1. Il presente provvedimento definisce le modalità per il riparto:

- della quota spettante a comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate ed unioni di comuni del contributo pari a complessivi euro 70.000.000 per l'anno 2012, di cui all'articolo 17, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, per le finalità di cui in premessa;

- della quota spettante a comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate ed unioni di comuni del contributo di cui all'articolo 17, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, previsto, a decorrere dall'esercizio 2013, per le medesime finalità di cui alla lettera a) dello stesso richiamato provvedimento.

2. Al presente provvedimento, inoltre, è allegato l'elenco degli enti beneficiari delle quote di pertinenza della somma di euro 9.484.342 conservata in conto residui, con indicazione della parte a ciascuno spettante.

Articolo 2

(Modalità di attribuzione del contributo)

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è attribuito agli enti locali in proporzione al numero delle visite fiscali effettuate nei confronti dei propri dipendenti assenti per malattia.

2. Al fine del riparto del contributo in argomento per gli esercizi 2011 e 2012 ed, a regime, dall'esercizio 2013, si fa riferimento agli ultimi dati per le visite fiscali effettuate nei confronti dei dipendenti assenti per malattia comunicati dagli enti in sede di "Relazione allegata al conto annuale".

3. Per gli stessi fini di cui al comma 2, per le comunità montane e isolate si tiene conto delle assenze per malattia comunicate per lo stesso anno nel "Conto annuale" da tali enti.

4. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – trasmette i dati di cui ai precedenti commi al Ministero dell'interno per i provvedimenti di competenza dello stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma lì, 3 agosto 2012

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE